



ORDINANZA N. 37 /2021

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** l'ordinanza n. 49/19 con la quale si adottava un provvedimento di tutela immediata della pubblica incolumità mediante l'interdizione dell'intera area demaniale marittima circostante il fabbricato ex Lido Pola, nelle more dell'adozione delle attività di pulizia, bonifica e risanamento conservativo dell'immobile di proprietà comunale;

**RILEVATO** che, a seguito di tale disposizione, il perimetro del fabbricato ex Lido Pola è stato adeguatamente recintato dai servizi comunali;

**PRESO ATTO** che l'area demaniale marittima circostante l'ex Lido Pola, appartenente alla maggiore consistenza catastale foglio 228 part. 473 e ricompresa tra via Nisida ed il collettore fognario Arena S. Antonio (identificato da f.228 part. 472) rappresenta l'unico accesso alle concessioni demaniali rilasciate ad uso attività turistico/ricreative alle soc. G&D s.r.l. e Pharaon s.r.l. che insistono nelle particelle adiacenti a quella sopra menzionata;

**RITENUTO NECESSARIO** pertanto rimodulare l'interdizione di cui all'ord. 49/19 al solo perimetro del fabbricato ex Lido Pola, già peraltro recintato, al fine di consentire la piena fruibilità ed accessibilità alle aree in concessione sopra menzionate;

**VISTA** l'istanza del 1.6.21 a firma congiunta dei legali rappresentanti delle due società



concessionarie con le quali le stesse hanno richiesto autorizzazione ad effettuare, a propria cura e spese, l'attività di pulizia, diserbo e rimozione dei rifiuti abusivamente sversati da ignoti nell'area, nonché l'eliminazione degli avvallamenti presenti nell'area mediante posa di breccia;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

## ORDINA

### Art.1

L'ordinanza n. 49/19 è abrogata e sostituita dalla presente.

Attraverso la porzione di area demaniale marittima, appartenente alla maggiore consistenza catastale foglio 228 part. 473, ricompresa tra via Nisida ed il collettore fognario Arena S. Antonio (identificato da f.228 part. 472) e circostante l'edificio di proprietà comunale denominato "Lido Pola" (identificato da Foglio 228, partt. 118,474,475), è consentito l'accesso ed il transito di persone e/o mezzi diretti alle concessioni nella titolarità delle società G&D s.r.l. e Pharaon s.r.l..

### Art.2

Nell'esecuzione delle attività di pulizia, diserbo, raccolta rifiuti ed eliminazione degli avvallamenti presenti nell'area mediante posa di breccia, le soc. concessionarie G&D s.r.l. e Pharaon s.r.l. dovranno porre in atto tutte le precauzioni e assicurazioni necessarie al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza nei confronti degli addetti e di terzi, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico dell'istante ogni responsabilità per danni a persone e cose.

I rifiuti raccolti ed opportunamente differenziati dovranno essere conferiti per lo smaltimento ad operatore autorizzato a cura dei richiedenti.

### Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

### Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 08.06.2021

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA